

COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Monza e della Brianza



Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F.

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 22.03.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 29.07.2015*

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e finalità

- (1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le modalità applicative, nel comune di Lazzate, dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13.05.1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della legge 23.12.199, n. 488.
- (2) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
- (3) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27.07.2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ultime normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2 – Determinazione aliquota di compartecipazione all'addizionale

- (1) L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con delibera di Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
- (2) L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente la misura massima stabilita dalla legge.
- (3) La deliberazione di variazione dell'aliquota, nonché la determinazione dell'aliquota di cui trattasi, hanno efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.
- (4) Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
- (5) L'esenzione di cui al presente articolo è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo.

Articolo 3 - Soggetti passivi e modalità di applicazione

- (1) L'addizionale è dovuta dai contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Lazzate alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
- (2) L'addizionale è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del D.P.R. 917/1986.

Articolo 4 - Modalità di versamento

- (1) Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- (2) Il versamento dell'addizionale viene effettuato direttamente al Comune di Lazzate attraverso apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell'economia e finanze.
- (3) L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente.
- (4) Ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota è assunta nella misura deliberata dal Comune per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 5 - Adempimenti dei sostituti di imposta

- (1) Per i redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/1973 ed il relativo importo è trattenuto in numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal mese di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e no oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

- (2) In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è trattenuta in unica soluzione.
- (3) L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998.

Articolo 6 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.